



Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. Ambrogio"

Via De Nicola, 40 - 20142 MILANO

PROT. N. **Testo**

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE LAVORATRICI MADRI E GESTANTI
D.Lgs. 151/2001 s.m.i.**

**RSPP
Arch. Anna Cattaneo**

**DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Milca Fiorella Granese**

1 PREMESSA

La gravidanza non è una malattia ma un aspetto della vita quotidiana. Tuttavia condizioni suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali possono non esserlo più in gravidanza o nel periodo del puerperio e dell'allattamento.

Molte attività lavorative possono costituire per la Lavoratrice in gravidanza - puerperio - allattamento una condizione di pregiudizio o di rischio per la sua salute o per quella del bambino. Per tale motivo il Legislatore ha emanato specifiche norme preventive a tutela delle Lavoratrici madri.

In generale, per tutte le Lavoratrici è previsto il divieto di adibirle al lavoro nei due mesi antecedenti e nei tre mesi successivi al parto (congedo di maternità).

In particolari condizioni è facoltà della Lavoratrice chiedere la flessibilità del periodo del congedo di maternità (1 mese prima e 4 mesi dopo il parto).

Le Lavoratrici in gravidanza puerperio ed allattamento non possono essere adibite a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri così come individuati dalla normativa di riferimento.

Qualora ricorrano tali circostanze, la Lavoratrice deve essere allontanata dal rischio lavorativo, assegnandola ad altra mansione compatibile oppure, qualora non fosse possibile lo spostamento di mansione, con l'interdizione al lavoro.

L'interdizione viene disposta dalla Direzione Territoriale del Lavoro, previa acquisizione della documentazione presentata alla ATS di competenza.

1.1 Utilizzazione e consultazione

Il documento sarà utilizzato come guida da parte di tutti i soggetti facenti parte del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'azienda per applicare al meglio quanto disposto dalla normativa; tutti saranno tenuti alla piena osservanza ed applicazione delle misure di sicurezza riportate nel presente documento

1.2 Revisione

Il DVR dovrà essere sottoposto a revisione, ad opportuni intervalli di tempo, per assicurarne l'adeguatezza e l'efficacia nel tempo. Sarà inoltre necessario rielaborare il presente documento ogni qualvolta intervengano cambiamenti tali da modificare la percezione dei rischi sul luogo di lavoro (ad esempio quando sono introdotte nuove attrezzature o nuovi agenti chimici nelle attività di lavoro).

1.3 Argomenti

2 TUTELA DELLA MATERNITÀ IN AMBIENTE DI LAVORO

2.1 Quadro legislativo

2.2 Campo di applicazione

2.3 Figure - ruoli

2.4 Schema procedurale

2.5 Principali rischi lavorativi per le lavoratrici madri

2.6 Fattori di rischio ed effetti sulla salute

2.7 Analisi delle mansioni nella scuola - profili di rischio e provvedimenti

3 ANAGRAFICA ISTITUTO - DATI GENERALI

4 VALUTAZIONE DEI RISCHI

4.1 Identificazione delle lavoratrici in età fertile

4.2 Identificazione delle categorie delle lavoratrici gestanti, puerpere, in periodo di allattamento, madri adottive e/o affidatarie

4.3 Identificazione della mansione a cui sono adibite le lavoratrici - profili di rischio

4.4 Fattori di rischio pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino

4.5 Identificazione dei pericoli presenti in azienda

4.6 Mansioni e fattori di rischio per i quali vige il divieto di esposizione (gestazione e/o allattamento) indicati nell'all. C del d.lgs. 151/01 s.m.i.

4.7 Metodologia adottata per l'identificazione dei rischi

5 CONCLUSIONI

2 TUTELA DELLA MATERNITA' IN AMBIENTE DI LAVORO

La tutela delle lavoratrici madri è regolata da un complesso quadro normativo, sia specifico sia generale, di difesa della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Le principali norme di difesa della salute e sicurezza di tutti i lavoratori, sono le seguenti:

- **art. 32 della Costituzione italiana:** "la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività..."
- **art. 41 della Costituzione italiana:** "L'iniziativa economica e privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana..."
- **art. 2087 del Codice Civile:** "L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro"
- **DPR 547 del 27/04/1955** "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro"
- **D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626:** abrogato
- **Legge 123/2007** "Misure in tema della Salute e Sicurezza sul lavoro (delega al Governo)
- **D.Lgs 81/2008:** "Testo Unico in materia di Prevenzione e Sicurezza sul lavoro.

Si elencano di seguito le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori:

- a) valutazione dei rischi
- b) eliminazione dei rischi e, ove non possibile, riduzione al minimo
- c) riduzione dei rischi alla fonte
- d) programmazione della prevenzione
- e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o lo è meno
- f) rispetto dei principi ergonomici
- g) priorità delle misure di protezione collettiva
- h) limitazione dei lavoratori esposti
- i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici
- j) controllo sanitario per i rischi specifici
- k) allontanamento del lavoratore dal rischio per motivi sanitari
- l) misure igieniche
- m) misure di protezione collettiva e individuale
- n) misure di emergenza
- o) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza
- p) regolare manutenzione di impianti, attrezzature
- q) informazione, formazione, consultazione dei lavoratori o dei loro RLS
- r) istruzioni adeguate ai lavoratori.

Importanza fondamentale per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori assume il processo di valutazione dei rischi, obbligo del datore di lavoro.

La valutazione dei rischi, comporta:

- a) l'individuazione di tutti i possibili pericoli come fonte di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, l'identificazione dei lavoratori potenzialmente esposti a rischio e la valutazione dell'entità dell'esposizione,
- b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione da attuare
- c) la programmazione delle misure: i tempi e i metodi scelti per la loro realizzazione devono essere congrui con la valutazione di gravità del rischio.

La normativa specifica di tutela delle lavoratrici madri comprende una serie di leggi emanate nel corso

degli anni.

Si elencano di seguito le principali norme:

- **Legge 30 dicembre 1971 n. 1204** “Tutela delle lavoratrici madri” in cui veniva sancito il divieto di adibire le lavoratrici, durante la gravidanza ed eventualmente fino a 7 mesi dopo il parto, a lavori pericolosi faticosi ed insalubri nonché al trasporto e al sollevamento di pesi.
- **DPR 1026 del 25/11/76** “Regolamento di esecuzione della Legge 30 dicembre 1971 n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri” nel quale venivano esplicitati i lavori faticosi pericolosi ed insalubri vietati in gravidanza ed eventualmente fino a 7 mesi dopo il parto.
- **Legge 9 dicembre 1977 n. 903** “Parità fra uomini e donne in materia di lavoro”, nella quale veniva sancito il divieto di lavoro notturno.
- **D. Lgs. 25 novembre 1996 n. 645** “Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento”.

Tale decreto, confluito nel successivo **D.Lgs. 151/01**, integra il D.Lgs 81/08 in materia di tutela della maternità. prescrive infatti che il datore di lavoro, contestualmente alla valutazione dei rischi eseguita ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 81/08, valuti preventivamente i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere e in allattamento, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, nonché i processi o le condizioni di lavoro, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare. Come precisato dalla Circolare del Ministero del Lavoro Prot. 3328 del 16/12/2002 detta valutazione preventiva consente al datore di lavoro di informare le lavoratrici, prima ancora che sopraggiunga una gravidanza, dei rischi esistenti in azienda, delle misure di prevenzione e protezione che egli ritiene di dover adottare in tal caso e, quindi, dell'importanza che le dipendenti gli comunichino tempestivamente il proprio stato, in modo che possano essere valutati con immediatezza i rischi specifici e adottate le conseguenti misure di tutela. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve essere consultato preventivamente in ordine a tale valutazione, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 81/08.

Qualora i risultati della valutazione rivelino rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici, il datore di lavoro deve evitarne l'esposizione a rischio, modificando temporaneamente le condizioni e/o l'orario di lavoro. Se tale modifica non è possibile, deve provvedere a spostare le lavoratrici ad altre mansioni, informando contestualmente gli Organi preposti competenti per territorio.

Qualora non ci siano le condizioni per lo spostamento ad altre mansioni la Direzione Territoriale del Lavoro può disporre l'astensione anticipata dal lavoro della lavoratrice.

Il datore di lavoro deve inoltre informare le lavoratrici e i loro rappresentanti degli esiti della valutazione e delle misure di prevenzione adottate, come previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 81/08.

Nei confronti delle lavoratrici autonome o parasubordinate (es. collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni professionali) il datore di lavoro è tenuto comunque a fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici per le lavoratrici gravide, puerpere e in allattamento presenti nell'ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione adottate.

• **Legge 8 marzo 2000 n. 53** “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”, ad integrazione della L.1204/71, relativamente ad alcuni aspetti quali i congedi parentali, la flessibilità dell'astensione obbligatoria, i periodi di riposo e il parto prematuro. Questa legge delegava il Governo ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, al fine di conferire organicità e sistematicità al corpo normativo.

In data 27 aprile 2001 è entrato in vigore il **Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53”**, che ha riunito in sé le disposizioni legislative vigenti in materia, fra le quali la legge 1204/71 e il D. Lgs 645/96, conseguentemente abrogati. Nel 2016 il D. Lgs. 151/2001 è stato ulteriormente modificato e integrato.

In sintesi, i **punti salienti della normativa che devono guidare il processo di valutazione dei rischi**

teso a tutelare la salute e la sicurezza delle lavoratrici madri, sono i seguenti:

- **È vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri**, durante la gestazione e in determinati casi fino a 7 mesi dopo il parto (art. 7 D.Lgs 151/01).
- I lavori vietati e il corrispondente periodo di divieto sono riportati negli **allegati A e B** del D. Lgs 151/01, cui si rimanda.
- **È vietato adibire le lavoratrici al lavoro notturno**, dalle ore 24 alle ore 6, dal momento di accertamento dello stato di gravidanza e fino ad un anno di età del bambino (art. 53 D.Lgs 151/01).
- Fermi restando i lavori vietati, **il datore di lavoro deve valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, i processi o le condizioni di lavoro** (art. 11 D.Lgs 151/01)
- I rischi da valutare sono riportati nell'Allegato C del D. Lgs 151/01, cui si rimanda.

Il Decreto Legge 5 del 9 febbraio 2012 introduce importanti modifiche in tema di astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza.

Tale disposizione prevede che a decorrere dal 1 aprile 2012 tutta la procedura di interdizione anticipata dal lavoro **“nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza”** sinora svolta dalle Direzioni Territoriali del Lavoro, sarà di competenza dell'AST.

Rimane invece invariata, e sempre attribuita alla competenza delle Direzioni Territoriali del Lavoro, l'istruttoria e l'emanazione del provvedimento di interdizione **“quando le condizioni di lavoro o ambientali sono ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino”** e **“quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni”**.

2.2 Campo di applicazione

Le norme per la tutela della maternità riportate nel presente documento si applicano alle lavoratrici come definite dall'art.2 comma 1 lettera e del D.Lgs. 151/01:

“Per lavoratrici, salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono le dipendenti, comprese quelle con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché le socie lavoratrici di cooperative”.

2.3 Figure – Ruoli

Il Capo II del D.Lgs. 151/01 s.m.i. stabilisce le modalità operative al fine di garantire la tutela della sicurezza e della salute della lavoratrice durante il periodo di gravidanza e fino a 7 mesi di età del figlio, definendo altresì ruoli e competenze di 3 soggetti fondamentali:

la lavoratrice

il datore di lavoro

il Servizio Ispettivo della Direzione Territoriale del Lavoro

La figura della lavoratrice madre. Diritti e doveri

È oggetto della tutela.

Deve informare il Datore di lavoro del proprio stato di gravidanza, al fine di attivare le misure di tutela conseguenti ed ottenere i diritti previsti dalla Legge;

Può presentare istanza al Servizio Ispezione della Direzione Territoriale del Lavoro al fine di ottenere l'astensione dal lavoro: sia nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dalla gravidanza; sia per condizioni di rischio lavorativo.

Lavoratrice in condizioni di gravidanza a rischio - maternità anticipata

Quando presentare la domanda

La Lavoratrice, qualora presenti gravi complicanze della gravidanza o preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, indipendentemente dal lavoro svolto, ha diritto all'astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza a rischio.

A chi presentare la domanda

La Lavoratrice presenterà l'istanza per complicanze e la certificazione dello specialista in ostetricia e ginecologia al Distretto Socio Sanitario territorialmente competente.

Quali sono i documenti da presentare al Distretto?

Richiesta di astensione anticipata dal lavoro, come da facsimile scaricabile dal sito ASL MILANO

Certificato medico in originale, rilasciato dal ginecologo di struttura pubblica o privata accreditata.

Documento di identità

In caso di delega, delega scritta, fotocopia documento d'identità dell'interessata e documento d'identità del delegato

Flessibilità del congedo di maternità

Durata del congedo

Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità (5 mesi), le lavoratrici che non effettuano lavori pericolosi, faticosi o insalubri (artt. 7 e 11 del D. Lgs. 151/01) possono usufruire della flessibilità del congedo, astenendosi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi al parto.

Requisiti per ottenere il congedo

Per poter avvalersi della flessibilità del congedo di maternità è necessario che il medico specialista ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale ed il medico competente aziendale certifichino che tale opzione non comporta pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Se in azienda non è prevista la figura del medico competente, è necessaria la dichiarazione del datore di lavoro che lo attesti.

Quando presentare la domanda

La lavoratrice, entro la fine del 7° mese di gravidanza, dovrà fare specifica richiesta scritta di flessibilità del congedo di maternità al Datore di lavoro ed all'INPS (per il settore pubblico solo al Datore di lavoro), allegando:

- certificato del medico ginecologo pubblico che attesti che le condizioni di salute della gestante consentono il proseguimento dell'attività lavorativa fino alla fine dell'8° mese di gravidanza;
- certificato del medico competente aziendale, qualora nominato dal datore di lavoro, che attesti l'assenza di rischi per la salute e la sicurezza nella mansione svolta dalla lavoratrice;
- eventuale dichiarazione del Datore di lavoro che attesti che la mansione svolta dalla lavoratrice non prevede l'obbligo della sorveglianza sanitaria da parte del medico competente.

Lavoratrice in periodo di allattamento

Quando una lavoratrice in astensione obbligatoria informa dell'avvenuta nascita del figlio il Datore di Lavoro, questi verifica se la mansione svolta rientra tra quelle **a rischio per l'allattamento**, richiedendo il giudizio del Medico Competente, qualora nominato.

Nel caso che la lavorazione svolta risulti a rischio il Datore di Lavoro modifica le condizioni di lavoro ai fini della eliminazione del rischio; se questo non risulta possibile verifica la disponibilità di eventuali mansioni alternative cui si potrebbe adibire la lavoratrice in allattamento e ne verifica la compatibilità chiedendo il parere al Medico Competente, qualora nominato.

Qualora la mansione alternativa risulti adeguata il Datore di Lavoro informa la lavoratrice formalizzando il cambio mansione e comunicandolo alla DTL per le valutazioni di competenza.

Qualora non risulti la possibilità di adibire la lavoratrice a mansione non a rischio, il datore di lavoro invia la lavoratrice all'ATS competente con modulo specifico, debitamente compilato, che la lavoratrice deve a sua volta presentare per il rilascio del provvedimento di interdizione prolungata dal lavoro fino a sette mesi dopo il parto, che decorrerà dal termine del periodo di interdizione obbligatoria.

Al rientro al lavoro della lavoratrice madre, qualora ella sia ancora in periodo di effettivo allattamento, è opportuna una valutazione del Medico Competente, qualora nominato dal datore di lavoro, che potrà suggerire eventuali ulteriori misure di tutela.

In caso di **interruzione della gravidanza** di una lavoratrice in maternità anticipata (sia per lavoro a rischio che per gravidanza a rischio) è necessario che la lavoratrice stessa ne informi la DPL, che provvederà a comunicare a lavoratrice, azienda e INPS l'interruzione del provvedimento di interdizione dal lavoro.

Compiti e obblighi del datore di lavoro nei confronti della lavoratrice madre

Compiti del datore di lavoro

È responsabile della tutela della sicurezza e della salute della lavoratrice;

Ha l'obbligo di valutare preventivamente, con il concorso del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione dai rischi (RSPP), del medico competente (qualora nominato) e consultando il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), i rischi presenti nell'ambiente di lavoro, tenendo conto anche della possibilità della presenza di lavoratrici gestanti, puerpere o in allattamento.

Il Datore di lavoro (Art. 11 D. Lgs. 151/2001), fermo restando i divieti già previsti dall'art. 7, nell'ambito della valutazione dei rischi, effettuata ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 81/08, dovrà tenere conto anche della presenza di personale femminile che può essere maggiormente suscettibile in gravidanza / puerperio / allattamento all'esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o particolari condizioni di lavoro di cui all'Allegato C del Testo Unico.

In esito alla valutazione dei rischi definisce le condizioni di lavoro eventualmente non compatibili con lo stato di gravidanza-puerperio-allattamento e le misure di prevenzione e di protezione che intende adottare a tutela delle lavoratrici madri, informando le lavoratrici ed il RLS.

Il datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e con il medico competente (MC), qualora nominato dal datore di lavoro, consultato preventivamente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS):

- identifica le mansioni/lavorazioni a rischio per le lavoratrici in gravidanza e in periodo di allattamento
- provvede ad integrare il documento di valutazione dei rischi con l'analisi e l'identificazione delle mansioni/lavorazioni a rischio
- nel caso in cui in azienda sia presente almeno una mansione a rischio, la ditta informa le lavoratrici in età fertile della necessità di segnalare lo stato di gravidanza non appena ne vengano a conoscenza.

Condotta in caso di gravidanza della dipendente

Quando una lavoratrice informa del proprio stato di gravidanza il datore di lavoro questi verifica, richiedendo il parere del medico competente, , qualora nominato, se la mansione svolta rientra tra i lavori a rischio per la gravidanza (lavori vietati ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 151/01 o presenza di rischi per le

lavoratrici gestanti valutati ai sensi dell'art.11 comma 1 del medesimo decreto).

Nel caso di lavoro a rischio il datore di lavoro procede alle seguenti azioni:

- allontana la lavoratrice immediatamente dalla eventuale situazione di rischio;
- provvede ad assegnarla ad altra mansione compatibile con lo stato di gravidanza, anche modificando temporalmente le condizioni o l'orario di lavoro, informando del provvedimento adottato il Servizio Ispezione della Direzione Territoriale del Lavoro (ex Direzione Provinciale del Lavoro);
- qualora le modifiche delle condizioni di lavoro non fossero possibili per motivi organizzativi o altro, informa per iscritto il Servizio Ispettivo della Direzione Territoriale del Lavoro per i provvedimenti di competenza (interdizione al lavoro).

Il DL comunica alle lavoratrici in maternità obbligatoria la necessità di segnalare l'avvenuta nascita del figlio con un congruo periodo di anticipo rispetto al termine del periodo di astensione obbligatoria post-parto.

Quando una lavoratrice in astensione obbligatoria informa il DL dell'avvenuta nascita del figlio il DL, questi verifica se la mansione svolta rientra tra quelle **a rischio per l'allattamento**, richiedendo il giudizio del MC.

Nel caso che la lavorazione svolta risulti a rischio il DL modifica le condizioni di lavoro ai fini della eliminazione del rischio; se questo non risulta possibile verifica la disponibilità di eventuali mansioni alternative cui si potrebbe adibire la lavoratrice in allattamento e ne verifica la compatibilità chiedendo il parere al MC.

Qualora la mansione alternativa risulti adeguata il datore di lavoro informa la lavoratrice formalizzando il cambio mansione e comunicandolo alla DTL per le valutazioni di competenza.

Qualora non risulti la possibilità di adibire la lavoratrice a mansione non a rischio, il datore di lavoro invia la lavoratrice all'ATS competente con modulo specifico, debitamente compilato, che la lavoratrice deve a sua volta presentare per il rilascio del provvedimento di interdizione prolungata dal lavoro fino a sette mesi dopo il parto, che decorrerà dal termine del periodo di interdizione obbligatoria.

Al rientro al lavoro della lavoratrice madre, qualora ella sia ancora in periodo di effettivo allattamento, è opportuna una valutazione del MC, qualora nominato dal DL, che potrà suggerire eventuali ulteriori misure di tutela.

In caso di **interruzione della gravidanza** di una lavoratrice in maternità anticipata (sia per lavoro a rischio che per gravidanza a rischio) è necessario che la lavoratrice stessa ne informi la DTL, che provvederà a comunicare a lavoratrice, azienda e INPS l'interruzione del provvedimento di interdizione dal lavoro.

Ruolo e funzioni del Servizio Ispettivo della Direzione Territoriale del Lavoro riguardo alle lavoratrici madri


Ruolo e competenze

Servizio Ispettivo della Direzione Territoriale del Lavoro è informato sui provvedimenti di cambio mansione adottati dal Datore di lavoro in situazione di lavori vietati o comunque ritenuti pregiudizievoli, in base alla valutazione dei rischi, per la sicurezza e la salute della lavoratrice

Interdizione o astensione dal lavoro

In situazione di lavori vietati o comunque ritenuti pregiudizievoli per la sicurezza e la salute della lavoratrice, e nella impossibilità di cambio mansione dichiarata dal Datore di lavoro, può disporre l'interdizione anticipata al lavoro per la lavoratrice sino al termine del congedo di maternità (3 mesi dopo il parto) oppure, per particolari condizioni lavorative, sino a 7 mesi dopo il parto

2.4 Schema procedurale



2.5 Principali rischi per le lavoratrici madri

Rischi tutelati	Periodo tutelato		
Agenti fisici			
Radiazioni ionizzanti (cat. A e B) Divieto d'accesso nelle zone controllate e sorvegliate Non adibire ad attività che comportano una possibile esposizione superiore a 1 millisievert/ anno.	gestazione	Fino a 7 mesi dopo il parto	Allattamento se attività con rischio di contaminazione
Radiazioni non ionizzanti Campi elettromagnetici (esclusi i videoterminali) Divieto d'accesso nelle zone delimitate	gestazione		
Rumore industriale Divieto di esposizione media giornaliera superiore a Lep, d >90dBA	gestazione	Fino a 7 mesi	
Vibrazioni: trasmesse agli arti superiori (utensili ad aria compressa, strumenti vibranti, ecc) trasmessi a tutto il corpo e lavoro a bordo di mezzi di comunicazione in moto (aerei treni navi, ecc)	gestazione	dopo il parto	
Sollecitazioni termiche (lavoro in ambiente troppo caldo o troppo freddo)	gestazione	Fino a 7 mesi	
Agenti biologici			
Lavori di assistenza e cura in reparti di malattie infettive, nervose o mentali (anche istituti di assistenza ad handicappati psichici)	gestazione	Fino a 7 mesi dopo il parto	
Agenti biologici (gruppi 2- 3- 4) Esposizione a materiale biologico (es. sangue) umano e animale o in casi di epidemie Valutare (vaccinazione o pregressa malattia)	gestazione		
Toxlasma Virus della rosolia (Valutare vaccinazione o pregressa malattia)	gestazione		
Allevamento e cura bestiame	gestazione	Fino a 7 mesi dopo il parto	
Agenti chimici			
Esposizione ad agenti chimici (diluenti, vernici, solventi, disinfettanti, ecc.) fumi, gas, polveri, silice,	gestazione	Fino a 7 mesi dopo il parto	

asbesto			
Mercurio e derivati Piombo e derivati	gestazione	Fino a 7 mesi dopo il parto	
Pesticidi	gestazione	Fino a 7 mesi dopo il parto	
Monossido di carbonio (macchinari o impianti funzionanti con fonti di energia che producono CO in ambienti chiusi)	gestazione		
Sostanze cancerogene, sostanze con frasi di rischio: R 40, R 45, R 46, R 49	gestazione		
Sostanze che possono recare danno al feto, sostanze con frasi di rischio: R 61, R 63, R 64, R 49	Gestazione		allattamento per sostanze etichettate R 64
Sostanze sensibilizzanti, sostanze con frasi di rischio: R 39, R 42, R 43, R 48	Gestazione	Fino a 7 mesi dopo il parto	
Sostanze o preparati classificati (Xn) nocivi (T) tossici (T+) molto tossici (C) corrosivo (E) esplosivo (F+) estremamente infiammabili	Gestazione	Fino a 7 mesi dopo il parto	
Altri rischi			
Movimentazione manuale di carichi	Gestazione	Fino a 3 mesi dopo il parto	
Posture obbligate prolungate Stazione eretta oltre 50% dell'orario	Gestazione	Fino a 3 mesi dopo il parto	
Lavori a bordo di mezzi di comunicazione in moto (treni, pullman, nave)	Gestazione	Fino a 3 mesi dopo il parto	
Lavori di manovalanza pesante	Gestazione	Fino a 3 mesi dopo il parto	
Lavoro notturno (dalle ore 24 alle 6)	Gestazione	fino ad 1 anno dopo il parto (su richiesta fino ai 3 anni del bambino o ai 12 anni per genitore unico)	
Lavori faticosi, pericolosi ed insalubri (sostanze, processi e/o lavori, mansioni elencati negli allegati A e B del D.Lgs. 151/01)	Gestazione	Fino a 7 mesi dopo il parto	Allattamento
Lavoro su scale o impalcature fisse o mobili	Gestazione	Fino a 3 mesi dopo il parto	
Utilizzo di videoterminale	Nelle lavoratrici gestanti sono presenti variazioni posturali legate alla gravidanza che potrebbe favorire l'insorgenza di disturbi dorso lombari atti a giustificare la modifica temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro		

2.6 Fattori di rischio ed effetti sulla salute

ASPETTI ERGONOMICI		
PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO	PRINCIPALI EFFETTI SU GESTAZIONE E LATTAZIONE	LEGISLAZIONE ITALIANA DI RIFERIMENTO E RELATIVI
ATTIVITÀ IN POSTURA ERETTA PROLUNGATA	Mutamenti fisiologici in corso di gravidanza (maggiore volume sanguigno e aumento delle pulsazioni cardiache, dilatazione generale dei vasi sanguigni e possibile compressione delle vene addominali o pelviche) favoriscono la congestione periferica durante la postura eretta. La compressione delle vene può ridurre il ritorno venoso con conseguente accelerazione compensativa del battito cardiaco materno e il manifestarsi di contrazioni uterine. Se la compensazione è insufficiente ne possono derivare vertigini e perdita di coscienza. Periodi prolungati in piedi durante la giornata lavorativa determinano per le donne un maggior rischio di parto prematuro.	D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.G (lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro) DIVIETO IN GRAVIDANZA
POSTURE INCONGRUE	E' potenzialmente pericoloso lavorare in posti di lavoro ristretti o in postazioni non sufficientemente adattabili per tenere conto del crescente volume addominale, in particolare nelle ultime fasi della gravidanza. Ciò può determinare stiramento strappi muscolari. La destrezza, l'agilità, il coordinamento, la velocità dei movimenti e l'equilibrio possono essere anch'essi limitati e ne può derivare un rischio accresciuto d'infortunio.	D.Lgs 151/01 art. 7 all. A lett G (lavori che obbligano ad una postazione particolarmente affaticante). DIVIETO IN GRAVIDANZA
LAVORO IN POSTAZIONI ELEVATE (SCALE, PIATTAFORME, IMPALCATURE)	E' potenzialmente pericoloso per le lavoratrici gestanti lavorare in postazioni sopraelevate per esempio scale, piattaforme, per il rischio di cadute dall'alto.	D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.E DIVIETO IN GRAVIDANZA
LAVORI CON MACCHINA MOSSA A PEDALE, QUANDO IL RITMO SIA FREQUENTE O ESIGA SFORZO	Le attività fisiche particolarmente affaticanti sono considerate tra le cause di aborti spontanei. E' importante assicurare che il volume e il ritmo dell'attività non siano eccessivi e, dove possibile, le lavoratrici abbiano un certo controllo del modo in cui il lavoro è organizzato.	D.Lgs. 151/01 art. 7 all. A lett. H D.Lgs. 151/01 art. 7 all. A lett. A (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.lgss. 345/99 e 262/00) DIVIETO IN GRAVIDANZA

LAVORO NOTTURNO	<p>Il lavoro notturno può avere ripercussioni sulla salute delle lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento.</p> <p>L'affaticamento mentale e psichico, aumenta durante la gravidanza e nel periodo post-natale a causa dei diversi cambiamenti, fisiologici e non, che intervengono.</p>	<p>D.Lgs. 151/01 art. 53 comma 1 (è vietato adibire la donna al lavoro dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino).</p> <p>D.Lgs. 532/99 (Disposizioni in materia di lavoro notturno)</p>
MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI	<p>La movimentazione manuale dei carichi pesanti è ritenuta pericolosa in gravidanza in quanto può determinare lesioni al feto e un parto prematuro.</p> <p>Con il progredire della gravidanza la lavoratrice è esposta ad un maggior rischio di lesioni causato dal rilassamento ormonale dei legamenti e dai problemi posturali ingenerati dalla gravidanza</p>	<p>D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.F (lavori di manovalanza pesante)</p> <p>D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett.A,1,b (rischio da movimentazione manuale di carichi pesanti evidenziato dalla valutazione dei rischi)</p>
LAVORI SU MEZZI IN MOVIMENTO	<p>L'esposizione a vibrazioni a bassa frequenza, come accade per uso di mezzi in movimento, può accrescere il rischio di aborti spontanei. Il lavoro a bordo di veicoli può essere di pregiudizio per la gravidanza soprattutto per il rischio di microtraumi, scuotimenti, colpi, oppure urti, sobbalzi o traumi che interessino l'addome.</p>	<p>D.Lgs. 151/01 art. 7 all. A lett. O</p> <p>DIVIETO IN GRAVIDANZA</p>

AGENTI		
PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO	PRINCIPALI EFFETTI SU GESTAZIONE E LATTAZIONE	LEGISLAZIONE ITALIANA DI RIFERIMENTO E RELATIVI PROVVEDIMENTI
RUMORE	L'esposizione prolungata a rumori forti può determinare un aumento della pressione sanguigna e un senso di stanchezza; si ipotizza una vasocostrizione arteriolare che potrebbe essere responsabile di una diminuzione del flusso placentare. Evidenze sperimentali suggeriscono che una esposizione prolungata del nascituro a rumori forti durante la gravidanza può avere un effetto sulle sue capacità uditive dopo la nascita.	D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett.A,1,c D.Lgs 151/01 art .7 all.A lett. A (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.Igss. 345/99 e 262/00) D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.C (malattie professionali) DIVIETO IN GRAVIDANZA (PER ESPOSIZIONI MAGGIORI DI 80 dBA LEP) DIVIETO FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO (PER ESPOSIZIONI MAGGIORI DI 90 dBA LEP)
COLPI, VIBRAZIONI	Un'esposizione di lungo periodo a vibrazioni che interessano il corpo intero può accrescere il rischio di parto prematuro o di neonati sotto peso.	D.Lgs. 151/01 art. 7 all. A lett. I (lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni) DIVIETO IN GRAVIDANZA D.Lgs. 151 art.7 All. A lett. B (Lavori che impiegano utensili vibranti ad aria compressa o ad asse flessibile soggetti all'obbligo di sorveglianza sanitaria)
SOLLECITAZIONI TERMICHE	Durante la gravidanza le donne sopportano meno il calore ed è più facile che svengano o risentano dello stress da calore. L'esposizione a calore può avere esiti nocivi sulla gravidanza. Il lavoro a temperature molto fredde può essere pregiudizievole per la salute per gestanti, nascituro e puerpere. I rischi aumentano in caso di esposizione a sbalzi improvvisi di temperatura.	D.Lgs. 151/01 art 7 All. A lettera A (celle frigorifere) D.Lgs. 151/01 art 11 all.C lett.A,1,f (esposizione a sollecitazioni termiche rilevanti evidenziata dalla valutazione dei rischi) DIVIETO IN GRAVIDANZA DIVIETO FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO PER ESPOSIZIONI A TEMP. MOLTO BASSE (es. lavori nelle celle frigo)

<p>RADIAZIONI IONIZZANTI</p>	<p>Una esposizione a radiazioni ionizzanti comporta dei rischi per il nascituro. Se una lavoratrice che allatta opera con liquidi o polveri radioattivi ciò può determinare un'esposizione del bambino in particolare a seguito della contaminazione della pelle della madre Sostanze contaminanti radioattive inalate o digerite dalla madre possono passare attraverso la placenta al nascituro e, attraverso il latte, al neonato.</p>	<p>D.Lgs 151/01 art.8 D.Lgs 151/01 art 7 all.A lett.D (lavori che espongono a radiazioni ionizzanti vietati durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto). D.Lgs 151/01 art 7 all.A lett.C (malattie professionali) D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.B (rischi per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche) DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO</p>
<p>RADIAZIONI NON IONIZZANTI (RNI)</p>	<p>Al momento attuale non esistono dati certi sugli effetti provocati sulla gravidanza o sulla lattazione dalle radiazioni non ionizzanti. Non si può escludere che esposizioni a campi elettromagnetici intensi, come ad esempio quelli associati a fisioterapie (marconiterapia, radarterapia) o alla saldatura a radiofrequenza delle materie plastiche, possano determinare un rischio accresciuto per il nascituro. Sulla base degli studi epidemiologici effettuati, il lavoro al videoterminale non espone a RNI in grado di interferire con la normale evoluzione della gravidanza.</p>	<p>D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.C (malattie professionali di cui all.4 al decreto 1124/65 e successive modifiche) D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett.A,1,e (rischio da radiazioni non ionizzanti evidenziato dalla valutazione dei rischi) DIVIETO IN GRAVIDANZA per esposizioni superiori a quelle ammesse per la popolazione generale* *Rif. Leg. DM 10/09/1998 n. 381 Livelli di riferimento ICNIRP</p>

<p>AGENTI BIOLOGICI DEI GRUPPI DI RISCHIO 2,3,4</p>	<p>Molti agenti biologici appartenenti ai gruppi di rischio 2,3,4 possono interessare il nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza. Essi possono giungere al bambino per via placentare oppure durante e dopo il parto, in caso di allattamento o a seguito dello stretto contatto fisico tra madre e bambino.</p> <p>Agenti che possono infettare il bambino in uno di questi modi sono ad esempio i virus dell'epatite B, C, rosolia, l' HIV, il bacillo della tubercolosi, quello della sifilide, la salmonella del tifo e il toxoplasma. In particolare possono essere esposte Determinate categorie di lavoratori (es.sanità).</p>	<p>D.Lgs 151/01 art 7 all.A lett.A (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.Igss. 345/99 e 262/00)</p> <p>D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett B (rischi per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche).</p> <p>D.Lgs 151/01 art 7 all. B lett. A punto 1 lett b (per virus rosolia e toxoplasma in assenza di comprovata immunizzazione)</p> <p>D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett.A,2 (rischio di esposizione ad agenti biologici evidenziato dalla valutazione dei rischi)</p> <p>DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO</p>
<p>SOSTANZE O PREPARATI CLASSIFICATI COME PERICOLOSI (TOSSICI, NOCIVI, CORROSIVI, IRRITANTI)</p>	<p>L'effettivo rischio per la salute costituito dalle singole sostanze può essere determinato esclusivamente a seguito di una valutazione del rischio.</p> <p>Una esposizione occupazionale prevede spesso la presenza di una combinazione di più sostanze, e in questi casi non è sempre possibile conoscere le conseguenze delle interazioni fra le diverse sostanze ed i possibili effetti sinergici che le associazioni chimiche possono produrre.</p> <p>Alcuni agenti chimici possono penetrare attraverso la pelle integra ed essere assorbiti dal corpo con ripercussioni negative sulla salute. Molte sostanze possono passare nel latte materno e per questa via contaminare il bambino.</p> <p>Tra gli effetti degli agenti chimici sulla gravidanza molti studi hanno evidenziato il verificarsi di aborti spontanei correlati ad una esposizione occupazionale a numerose sostanze, tra cui solventi organici, gas anestetici e farmaci antitumorali, anche per bassi livelli di esposizione.</p>	<p>D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.A (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.Igss. 345/99 e 262/00)</p> <p>D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.C (malattie professionali)</p> <p>D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett,A punto 3 lett. a,b,c,d,e,f, e lett B (esposizione ad agenti chimici pericolosi evidenziata dalla valutazione dei rischi)</p> <p>DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO</p> <p>Può essere consentito l'uso di sostanze o preparati classificati esclusivamente irritanti per la pelle e con frase di rischio "può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle" (R43), a condizione che il rischio sia evitabile con l'uso dei DPI</p>

PIOMBO E DERIVATI CHE POSSONO ESSERE ASSORBITI DALL'ORGANISMO UMANO	Vi sono forti evidenze che l'esposizione al piombo, sia del nascituro che del neonato, determini problemi nello sviluppo, danno del sistema nervoso e degli organi emopoietici. Le donne, i neonati e i bambini in tenera età sono maggiormente sensibili al piombo che gli adulti maschi. Il piombo passa dal sangue al latte.	D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.A (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.lgss. 345/99 e 262/00) D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.C (malattie professionali) D.Lgs 151/01 art 7 all.B lett. A numero 1 lett.c e lett. B numero 1 lett.a (allegato 2 DL 645/96) DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO
---------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.7 Analisi delle mansioni nella scuola profili di rischio e provvedimenti

IL PERIODO DI ASTENSIONE OVE NON ESPRESSAMENTE PREVISTO DALL'ALL. A, E' SUBORDINATO ALL'ESITO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO.

MANSIONE	ESPOSIZIONE PERICOLOSA E FATTORE DI RISCHIO	RIFERIM. D.LGS. 151/01 s.m.i.	TESTO
Insegnanti tutti	Rischio biologico. Valutare assenza di immunizzazione per virus rosolia ed altri microorganismi teratogeni; periodi di epidemia; virus come l'influenza o altri virus comuni nell'infanzia e nella preadolescenza che possono dare negli adulti quadri più gravi.	All. B lett. A punto 1b) All. C lett. A punto 2	b) agenti biologici: 2. Agenti biologici. Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75
Insegnanti scuola dell'infanzia	Sollevamento di bambini Stazione eretta prolungata Rischio biologico da stretto contatto e igiene personale dei bambini	All. B lett. A punto 1b) All. C lett. A punto 2 All. A lett. F, G	b) agenti biologici: 2. Agenti biologici. Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75
Docente di scienze motorie	Attività ginniche in palestra e all'aperto Tipologia incidentale: stazione eretta prolungata, colpi (pallonate), rumore, sforzo vocale	All. A lett. G D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.C	G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; Se verificata l'esposizione al rumore maggiore di 80 dBA LEP: divieto in gravidanza Per esposizioni maggiori di 90 Dba lep: divieto fino a sette mesi dopo il parto.
Personale di appoggio, docente e non docente	Ausilio ad allievi non autosufficienti dal punto di vista motorio o con gravi disturbi comportamentali (rischio di	All. A lett. F, G	F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; G) i lavori che comportano una stazione

	reazioni improvvise e violente)		in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
	Movimentazione manuale disabili	All. A lett. F e G All. C lett. A punto 1 b)	F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;
	Stretto contatto e igiene personale dei disabili (rischio biologico). Rischio biologico Valutare assenza di immunizzazione per virus rosolia ed altri microorganismi teratogeni; periodi di epidemia; virus come l'influenza o altri virus comuni nell'infanzia che possono dare negli adulti quadri più gravi.	All. C lett. A punto 3 a) e b) All. A lett. C	b) agenti biologici: 2. Agenti biologici. Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75
Collaboratrice scolastica	Uso di scale portatili o su scale fisse.	All. A lett. E	E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
	Lavori pesanti con movimentazione di carichi	All. A lett. F All. C lett. A punto 1 b)	F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari
	Impiego di prodotti di pulizia pericolosi per la salute (rischio chimico)	All. C lett. A punto 3 a) e b) All. A lett. C	3. Agenti chimici. a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE,
	Contatto con materiale potenzialmente infetto (rischio biologico). Rischio biologico Valutare assenza di immunizzazione per virus rosolia ed altri microorganismi teratogeni; periodi di epidemia; virus come l'influenza o altri virus comuni nell'infanzia e nella preadolescenza che possono dare negli adulti quadri più gravi.	All. C lett. A punto 2	b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e s.m.i.; C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al DPR 1124/65 e s.m.i.: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto; 2. Agenti biologici. Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75

Impiegata	Posture incongrue per impiego di VDT	Art 17 comma 1	1. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.
	Archiviazione pratiche (fatica fisica) front office (stazione eretta)	All. A lett F e G	F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

3. ANAGRAFICA ISTITUTO - DATI GENERALI

Anagrafica Istituto	
Denominazione	Istituto Comprensivo Statale "S. Ambrogio" Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola secondaria 1° grado
Attività	MS 8M Istruzione Codice Ateco 85 85.10.0 Istruzione di grado preparatorio: scuola dell'infanzia 85.20 Istruzione primaria 85.31.1 Istruzione secondaria di primo grado
Indirizzo e contatti	Via De Nicola,40 - 20142 Milano Sede principale dell'Istituto Comprensivo, sede della SEGRETERIA e della PRESIDENZA. email: miic8dy00c@istruzione.it email certificata: miic8dy00c@pec.istruzione.it tel. 0288447052 fax 028844687
Codice meccanografico	MIIC8DY00C
Codice fiscale	80196170155
Plessi	
	SCUOLA DELL'INFANZIA DE PRETIS via De Petris SCUOLA PRIMARIA DE NICOLA via De Nicola 2 SCUOLA PRIMARIA FERRARIS via Barona, 70 SCUOLA PRIMARIA SAN PAOLINO via De Nicola, 40 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SANT'AMBROGIO via De Nicola 40
Rappresentante Legale	
Rappresentante Legale	Prof.ssa Milca Fiorella Granese
Figure e Responsabili	
Dirigente Scolastico/Datore di Lavoro	Prof.ssa Milca Fiorella Granese
DSGA	Rag. Vincenzo Croce
RSPP	Arch. Anna Cattaneo
ASPP	Ins. Giovanni Cucchi
RLS	Prof. Augusto Pipitone
Medico Competente	Non nominato
Servizio Primo Soccorso	Scuola dell'infanzia Dolci Patrizia Teruzzi Gisella Ghedda Angela Ranghetti Graziella Pagano Lucia Plesso via De Nicola 40 Trevisin Patrizia Galbiati Riccardo Anzani Paola Dimilta Filomena

	<p>Ficca Amalia Delavigne Barbara Scalise Stella Giannini Carmela Caserta Giovanna Plesso De Nicola 2 Leonetti Sara Statuto Donata Zuccolin Laura Spinelli Tiziana Mancosu Mara Macri Elena Polver Carla Plesso Ferraris Mendolia Luigia Tognetti Angela Cucchi Giovanni Virgilio Nicoletta</p>
<p>Servizio Prevenzione Incendi</p>	<p>Scuola dell'infanzia Di Lauro Rosa Giansiracusa Bruna Plesso via De Nicola 40 Pipitone Augusto Madonia Enza Repaci Carmela Giannini Carmela Plesso De Nicola 2 Lorenza Bigoni Spinelli Tiziana Polver Carla Mancosu Mara Macri Elena Plesso Ferraris Giovanni Cucchi Lattuchella Lucia</p>

4. VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione dei rischi si svolge in cinque fasi:

1. Identificazione delle lavoratrici in età fertile
2. Identificazione delle categorie delle lavoratrici gestanti, puerpere, in periodo di allattamento, madri adottive e/o affidatarie
3. Identificazione della mansione a cui sono adibite
4. Identificazione dei pericoli presenti in azienda (agenti fisici, chimici, biologici, etc.)
Fattori di rischio pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino.
5. Conclusioni

4.1 Identificazione delle lavoratrici in età fertile

Sono presenti lavoratrici in età fertile. Vedi Organico dell'anno scol. In corso

4.2 Identificazione delle categorie delle lavoratrici gestanti, puerpere, in periodo di allattamento, madri adottive e/o affidatarie

- dirigente
- amministrative
- collaboratrici scolastiche
- docente scuola primaria e secondaria
- docente scuola dell'infanzia
- docente di sostegno
- docente di scienze motorie

4.3 Identificazione della mansione a cui sono adibite le lavoratrici - profili di rischio

DIRIGENTE o assimilata			
Tipologia attività	Attività unitaria	Tipologia incidentale	Tutela per allontanamento rischio
Attività amministrativa	Rapporti con l'amministrazione centrale Gestione personale e servizi	Sforzo vocale Stress	Valutare caso per caso i rischi specifici.
Attività relazionali	Rapporti con l'amministrazione centrale Rapporti con docenti, genitori, alunni	Sforzo vocale Stress	Valutare caso per caso i rischi specifici.
Attività di ufficio		Inciampamento Scivolamento Sforzo vocale Uso attrezzature Ergonomia carente Affaticamento visivo Elettrocuzione	Valutare caso per caso i rischi specifici.
Amministrative			
Tipologia attività	Attività unitaria	Tipologia incidentale	Tutela per allontanamento rischio
Attività amministrativa	Rapporti con l'amministrazione centrale Gestione personale e servizi	Sforzo vocale Stress	IL DIVIETO È ANTICIPATO A TRE MESI DALLA DATA PRESUNTA

Attività relazionali	Rapporti con l'amministrazione centrale Rapporti con docenti, genitori, alunni	Sforzo vocale Stress	DEL PARTO posture incongrue per impiego al videoterminale Nelle lavoratrici gestanti sono presenti variazioni posturali legate alla gravidanza che potrebbero favorire l'insorgenza di disturbi dorso-lombari atti a giustificare la modifica temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro. DIVIETO DURANTE LA GESTAZIONE E FINO AL TERMINE DEL PERIODO DI INTERDIZIONE DAL LAVORO archiviazione pratiche (fatica fisica) front office (stazione eretta)
Attività di ufficio standard		Inciampamento Scivolamento Elettrocuzione Caduta oggetti da scaffalature	
Attività di ufficio al videoterminale		Ergonomia carente Elettrocuzione Affaticamento visivo	
Attività di centralino	Smistamento telefonate	Ergonomia carente	
	Uso arredi ufficio Uso attrezzature elettriche	Elettrocuzione Affaticamento visivo	
Collaboratrice scolastica			
Tipologia attività	Attività unitaria	Tipologia incidentale	Tutela per allontanamento rischio
Attività pulizie	Movimentazione manuale secchi d'acqua e prodotti di pulizia Movimentazione manuale sacchi rifiuti Spostamento banchi e arredi per operazioni di pulizia Pulizia pavimenti Pulizia arredi Pulizia vetri Pulizia servizi igienici Pulizia scale Uso attrezzature elettriche	Inciampamento Scivolamento Elettrocuzione Rischio chimico Rischio biologico Rischio posturale Cadute di oggetti da scaffalature arredi Uso di attrezzature	DIVIETO IN GRAVIDANZA: – Ausilio ad allievi non autosufficienti dal punto di vista motorio o con gravi disturbi comportamentali (rischio di reazioni improvvise e violente) – Valutare rischio in relazione situazioni pericolose connesse alla sorveglianza alunni (intervalli) e attività di portineria (rischio di intrusi) – Rischio di esposizione ad agenti biologici Contatto con materiale potenzialmente infetto. Valutare assenza di immunizzazione/vaccinazione per virus rosolia ed altri microorganismi teratogeni; periodi di epidemia; virus come l'influenza o altri virus comuni nell'infanzia e nella preadolescenza che possono dare negli adulti quadri più gravi. DIVIETO IN GRAVIDANZA FINO AL TERMINE DEL PERIODO DI INTERDIZIONE DAL LAVORO (TRE MESI DOPO IL PARTO): – movimentazione manuale di carichi pesanti – sollevamento bambini – movimentazione manuale disabili
Attività di vigilanza	Spostamenti interni e esterni Difesa da intrusi Sorveglianza intervalli	Inciampamento Scivolamento Aggressione Rischio posturale Colpi	
Attività di centralino	Smistamento telefonate Uso arredi ufficio Uso di attrezzature elettriche	Ergonomia carente Elettrocuzione Affaticamento visivo	
Attività di fattorino	Apertura cartoni e pacchi Consegna posta e circolari interno istituto Spostamenti all'interno dell'istituto	Movimentazione manuale dei carichi Inciampamento Scivolamento Caduta di oggetti da scaffalature o arredi Rischio posturale	
Sorveglianza intervalli, cambio attività didattiche, trasferimenti		Inciampamento Scivolamento Colpi	

			<ul style="list-style-type: none"> - posture incongrue e stazione eretta prolungata - uso di scale portatili o lavoro su scale fisse. <p>DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rischio chimico: Sostanze o preparati classificati: Xn nocivi T tossici T+ molto tossici C corrosivo E esplosivo F+ estremamente infiammabile <p>Salvo se controllabile con l'uso di opportuni DPI. Fino fine allattamento per sostanze etichettate R64</p> <p><u>Valutare caso per caso in quanto possono essere presenti lavoratrici ipersuscettibili</u></p>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Docente scuola primaria e secondaria

Tipologia attività	Attività unitaria	Tipologia incidentale	Tutela per allontanamento rischio
Attività relazionali	Rapporti con gli alunni Rapporti con i genitori	Sforzo vocale Stress Inciampamento Scivolamento	Valutare caso per caso i rischi specifici.
Attività didattiche		Inciampamento Scivolamento Sforzo vocale Stress Uso attrezzature Ergonomia carente Affaticamento visivo Rischio chimico	
Attività didattiche di laboratorio	Applicazioni operative	Inciampamento Scivolamento Colpi Uso attrezzature Ergonomia carente Disturbi comportamentali Disattenzione Rischi chimici	
Sorveglianza intervalli, cambio attività didattiche, trasferimenti		Inciampamento Scivolamento Colpi	

Docente di sostegno

Tipologia attività	Attività unitaria	Tipologia incidentale	Tutela per allontanamento rischio
Attività relazionali	Rapporti con gli alunni Rapporti con i genitori	Sforzo vocale Stress Inciampamento Scivolamento Colpi	IN GRAVIDANZA ED EVENTUALMENTE FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO
Attività didattiche	Appoggio scolastico	Inciampamento	

	ad allievi non autosufficienti dal punto di vista motorio (fatica fisica, se sollevati aiutati negli spostamenti) e/o con gravi disturbi comportamentali Stretto contatto e igiene personale dei disabili (rischio biologico) Movimentazione manuale disabili	Scivolamento Colpi Stress Uso attrezzature Ergonomia carente Rischio biologico Movimentazione manuale dei carichi	Valutare caso per caso i rischi specifici.
Sorveglianza intervalli, cambio attività didattiche, trasferimenti		Inciampamento Scivolamento Colpi	
Percorso casa – scuola		Inciampamento Scivolamento Colpi Traffico stradale Percorsi non protetti Lontananza abitazione-luogo di lavoro	
Docente di scienze motorie			
Tipologia attività	Attività unitaria	Tipologia incidentale	Tutela per allontanamento rischio
Attività relazionali	Rapporti con gli alunni Rapporti con i genitori	Sforzo vocale Stress Inciampamento Scivolamento	DIVIETO IN GRAVIDANZA FINO AL TERMINE DEL PERIODO DI INTERDIZIONE DAL LAVORO (TRE MESI DOPO IL PARTO): – Stazione eretta oltre il 50% dell'orario di lavoro – Rumore (da valutare secondo le situazioni)
Attività didattiche		Stazione eretta prolungata Inciampamento Scivolamento Sforzo vocale Rumore Stress Uso attrezzature Ergonomia carente	
Attività motorie	Esercizi ginnici Attività all'aperto	Colpi Inciampamento Scivolamento Sforzo vocale Uso attrezzature	
Sorveglianza intervalli, cambio attività didattiche, trasferimenti		Colpi Inciampamento Scivolamento	
Docente scuola dell'infanzia			
Tipologia attività	Attività unitaria	Tipologia incidentale	Tutela per allontanamento rischio
Attività relazionali	Rapporti con i genitori	Stress Inciampamento Scivolamento	DIVIETO IN GRAVIDANZA FINO AL TERMINE DEL PERIODO DI INTERDIZIONE DAL LAVORO (TRE MESI
Attività didattiche	Sollevamento di bambini Stretto contatto e igiene personale dei	Movimentazione manuale dei carichi Rischio biologico da stretto contatto e	

	bambini Stazione eretta prolungata	igiene personale dei bambini piccoli Inciampamento Scivolamento Stress Uso attrezzature Ergonomia carente	DOPO IL PARTO): – sollevamento bambini – movimentazione manuale disabili – posture incongrue e stazione eretta prolungata DIVIETO IN GRAVIDANZA: – Ausilio ad allievi non autosufficienti dal punto di vista motorio o con gravi disturbi comportamentali (rischio di reazioni improvvise e violente) – Valutare rischio in relazione situazioni pericolose connesse alla sorveglianza alunni (intervalli) Rischio di esposizione ad agenti biologici evidenziato dalla valutazione dei rischi
Sorveglianza intervalli, cambio attività didattiche, trasferimenti		Inciampamento Scivolamento Colpi	
Per tutte le mansioni			
Interventi di primo soccorso	Possibili contatti con individui affetti o portatori di patologie invasive	Rischio di esposizione ad agenti biologici Contatto con materiale potenzialmente infetto. –	Valutare assenza di immunizzazione/vaccinazione per virus rosolia ed altri microorganismi teratogeni; periodi di epidemia; virus come l'influenza o altri virus comuni che possono dare negli adulti quadri gravi.
Percorso casa – scuola da valutare caso per caso	Traffico stradale Percorsi non protetti (mancanza di strisce pedonali, incroci non semaforizzati, ecc.) Lontananza abitazione-luogo di lavoro	Inciampamento Scivolamento Colpi	

4.4 Fattori di rischio pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino

D.Lgs. 151/01

- RISCHI COMPRESI NELL'ALLEGATO A: nessuno
- RISCHI COMPRESI NELL'ALLEGATO B: agenti biologici: toxoplasma; virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice e' sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;
- RISCHI COMPRESI NELL'ALLEGATO C: di seguito riportati in tabella.

4.5 Identificazione dei pericoli presenti in azienda

Fattori di rischio da valutare caso per caso, con obbligo di esecuzione della specifica VdR (gestazione e/o allattamento)

FATTORE DI RISCHIO	FATTORE DI RISCHIO PRESENTE		SITUAZIONE A RISCHIO (non trascurabile)		RIFERIMENTI NORMATIVI
	SI	NO	SI	NO	
Vibrazioni meccaniche, colpi, movimenti bruschi o violenti	✓		✓	✓	D.Lgs. 151/01 All. C
Movimentazione manuale di carichi pesanti	✓		✓		D.Lgs. 151/01 All. C
Rumore	✓		✓		D.Lgs. 151/01 All. C
Radiazioni ionizzanti		✓		✓	D.Lgs. 151/01 All. C
Radiazioni non ionizzanti		✓		✓	D.Lgs. 151/01 All. C
Sollecitazioni termiche		✓		✓	D.Lgs. 151/01 All. C
Movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno della struttura	✓		✓		D.Lgs. 151/01 All. C
Fatica mentale [v. Nota (1)]	✓		✓		D.Lgs. 151/01 All. C
Fatica fisica	✓		✓		D.Lgs. 151/01 All. C
Agenti biologici (D.Lgs. 81/08 art. 268 - gruppi di rischio da 2 a 4)		✓		✓	D.Lgs. 151/01 All. C
Agenti etichettati con le seguenti frasi di rischio: <input type="checkbox"/> R 40 <input type="checkbox"/> R 45 <input type="checkbox"/> R 46 <input type="checkbox"/> R 47		✓		✓	D.Lgs. 151/01 All. C
Mercurio e suoi derivati		✓		✓	D.Lgs. 151/01 All. C
Medicamenti antimetabolici (farmaci antitumorali)		✓		✓	D.Lgs. 151/01 All. C
Agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo		✓		✓	D.Lgs. 151/01 All. C
Lavoro al videoterminale	✓		✓		D.Lgs. 151/01 All. C

4.6 Mansioni e fattori di rischio per i quali vige il divieto di esposizione (gestazione e/o allattamento) indicati nell'all. C del d.lgs. 151/01 s.m.i.

Mansioni e fattori di rischio per i quali vige il divieto di esposizione (gestazione e/o allattamento) indicati nell'all. C del d.lgs. 151/01 s.m.i.

Mansioni

- A. DIRIGENTE o assimilata
- B. AMMINISTRATIVA
- C. COLLABORATRICE SCOLASTICA
- D. DOCENTE SCUOLA DELL'INFANZIA
- E. DOCENTE SCUOLA PRIMARIA
- F. DOCENTE DI SOSTEGNO
- G. DOCENTE DI SCIENZE MOTORIE
- H. DOCENTE SCUOLA SECONDARIA

Fattori di rischio per i quali vige il divieto di esposizione (gestazione e/o allattamento) indicati nell'All. C del D.Lgs. 151/01 s.m.i.																	
FATTORE DI RISCHIO	MANSIONE																
	A		B		C		D		E		F		G		H		
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
Agenti fisici																	
Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare: colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti		x		x		x		x		x		x ¹		x			x
Lavoro su scale		x		x		x		x		x		x		x			x
Movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorso lombari;		x				x		x		x		x		x			x
Movimentazione bambini		x		x		x ₂		x		x		x ₃		x			x
Assistenza ai disabili						x ¹		x ¹				x ¹					
Rumore		x		x		x		x		x		x		x			x
Radiazioni ionizzanti		x		x		x		x		x		x		x			x
Radiazioni non ionizzanti		x		x		x		x		x		x		x			x
Sollecitazioni termiche;		x		x		x		x		x		x		x			x
Movimenti e posizioni di		x		x		x		x		x		x		x			x

lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno del luogo di lavoro, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.																			
Lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante		x		x		x	x			x		x	x						x
Lavori con macchine mosse a pedale, o comandate a pedale, quando il ritmo di movimento è frequente o esiga un notevole sforzo		x		x		x			x		x			x					x
Lavori di manovalanza pesante		x		x		x			x		x			x					x
Lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata		x		x		x			x		x			x					x
Agenti biologici	A	B	C	D	E	F	G	H											
Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi del Titolo X D. Lgs. n. 81/2008 (già D. Lgs. n. 626 del 1994 art. 75), nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II. (ad es. Toxoplasma Virus della rosolia)	X ⁴	X ⁴	X ⁴	X ⁴	X ⁴	X ⁴	X ⁴	X ⁴											
Agenti chimici	A	B	C	D	E	F	G	H											
Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II: a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purché non figurino ancora nell'allegato II		x		x		x		x		x			x						x
Agenti chimici che figurano all'allegato XLII del D. Lgs. n. 81/2008 (già Allegato VIII del D.		x		x		x		x		x			x						x

Lgs. n. 626 del 1994)																
Mercurio e suoi derivati		x		x		x		x		x		x		x		x
Medicamenti antimicotici (farmaci antiblastici)																
Monossido di carbonio		x		x		x		x		x		x		x		x
Agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo		x		x		x		x		x		x		x		x
Piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano		x		x		x		x		x		x		x		x
Altri rischi	A	B		C		D		E		F		G		H		
Lavoro al videoterminale		x	x			x		x		x		x		x		x

*nota*¹ da valutare caso per caso

*nota*² collaboratrice scolastica scuola dell'infanzia - primaria

*nota*³ docente di sostegno scuola dell'infanzia - primaria

*nota*⁴ da valutare caso per caso la presenza: di individui affetti da Toxoplasma e Virus della rosolia, ed altri microorganismi teratogeni, periodi di epidemia, virus come l'influenza o altri virus comuni possono dare nelle persone ipersuscettibili quadri gravi; a meno che non sussista la prova di un sufficiente stato di immunizzazione (All. B, D.L.vo 151/01) Vedi anche: **Legge 31 luglio 2017, n. 119**"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale".

Fatica mentale: le lavoratrici possono essere esposte a fatica mentale ed a stress, dovuti principalmente all'intensità del lavoro. Il **rischio** viene comunque classificato **basso**.

Fatica fisica: da valutare caso per caso.

4.7 Metodologia adottata per l'identificazione dei rischi

L'attribuzione degli indici di probabilità/gravità e dell'indice di rischio, è stata ricavata sulla base dei seguenti fattori:

- dati statistici ricavati da studi di settore;
- dati statistici ricavati da documenti aziendali (registro infortuni, eventuali denunce di malattia professionale, ecc.);
- risultati di analisi o controlli ambientali;
- osservazioni tecniche emerse in fase di sopralluogo, esperienza dei valutatori;
- valutazioni riportate nel DVR a cui sono stati attribuiti indici di probabilità/gravità e l'indice di rischio.

5 CONCLUSIONI

Dall'analisi dei rischi effettuata per mansione si rileva che non sono in genere presenti particolari situazioni di pericolo connesse alle attività, agli ambienti, alle attrezzature e alle sostanze impiegate dalle lavoratrici, tuttavia la condizione di gravidanza delle lavoratrici può rappresentare uno stato incompatibile con l'esposizione ad alcuni rischi lavorativi presenti nella scuola o comunque necessitare di particolari misure preventive.

Nonostante i rischi oggetto della valutazione siano tutti di livello basso, occorrerà seguire rigidamente le misure previste in caso di gravidanza fra le lavoratrici; dalle schede sopradescritte si può evincere in sintesi che saranno vietate tutte le mansioni che prevedono posture pericolose o l'eccessiva permanenza in piedi.

Saranno vietate le attività:

- che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante
- le attività durante le quali è possibile ricevere colpi, urti a causa di movimenti bruschi o violenti (ad esempio pallonate, assistenza disabili, assistenza attività alunni non strutturate)
- le attività lavorative a contatto con materiali definibili a rischio chimico
- la movimentazione manuale dei carichi
- la movimentazione manuale di bambini
- le attività che comportino l'utilizzo di scale portatili e/o il lavoro su scale
- le attività che comportino frequenti movimenti e faticosi cambiamenti delle posizioni di lavoro, frequenti spostamenti, sia all'interno sia all'esterno della struttura
- le attività che comportino l'esposizione della lavoratrice gestante agli agenti biologici: Toxoplasma e Virus della rosolia, ed altri microorganismi teratogeni; periodi di epidemia; virus come l'influenza o altri virus comuni nell'infanzia e nella preadolescenza che possono dare negli adulti quadri più gravi; a meno che non sussista la prova di un sufficiente stato di immunizzazione (All. B, D.L.vo 151/01);
- le attività che comportino l'esposizione della lavoratrice a colpi, scivolamento, inciampamento;
- le attività (attualmente non rilevate) che comportano l'esposizione della la lavoratrice a livelli di esposizione giornaliera al rumore $L_{EX,8h}$ pari o superiore al valore inferiore di azione;
- le attività della lavoratrice in ambienti non autorizzati o certificati per l'uso di attività didattica, ad esempio per l'assenza del Certificato di Prevenzione Incendi con valutazione del rischio alto;
- sarà inoltre obbligatorio l'uso dei dispositivi di protezione quando dovessero utilizzarsi sostanze potenzialmente irritanti o in caso di specifici contatti cutanei;
- dovrà essere aggiornata la valutazione degli agenti chimici presenti nelle lavorazioni in caso di adozione di nuovi preparati/sostanze.

Sarà da valutare caso per caso:

- ✓ il contatto con alunni disabili pericolosi per la salute della gestante (da valutare con il medico pediatra dell'alunno)
- ✓ la manifestazione di stress lavoro-correlato
- ✓ l'accertamento di fatica fisica

Valutazione dei rischi individualizzata

Qualora sia evidenziato un rischio per la salute e la sicurezza delle lavoratrici, il Dirigente Scolastico, sentito il parere del Medico Competente qualora nominato, adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata modificando temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro; ha inoltre l'obbligo di informare le lavoratrici ed i loro Rappresentanti per la sicurezza dei risultati sulla valutazione e sulle conseguenti misure adottate.

Il Dirigente Scolastico messo a conoscenza dello stato di gravidanza di una lavoratrice, sulla base della valutazione specifica già effettuata, prenderà i provvedimenti conseguenti, compresa, qualora necessario, la richiesta di interdizione anticipata dal lavoro motivata dall'inadeguatezza della condizione lavorativa e dell'impossibilità organizzativa di adeguarla (Comunicazioni alla lavoratrice in gravidanza e alla Direzione Territoriale del Lavoro).

Il presente documento di valutazione dei rischi delle lavoratrici madri e gestanti:

- è stato redatto ai sensi del D.Lgs. 151/2001 s.m.i.;
- è soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averlo reso superato.

Il documento non si intende esaustivo ma esclusivamente indicativo delle situazioni di pericolo che più frequentemente si possono trovare all'interno di un edificio scolastico .

Viene dato luogo alla procedura informativa presso il personale scolastico per quanto riguarda la prevenzione: informazione in collegio docenti di tutte le lavoratrici e strutturazione della circolare esplicativa e continuativa.

La valutazione dei rischi è stata condotta dal Datore di lavoro in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con il coinvolgimento preventivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Milano, **Testo**

Figure	Nominativo	Firma
Datore di Lavoro	Prof.ssa Milca Fiorella Granese	
Rappr. dei Lav. per la Sicurezza	Prof. Augusto Pipitone	
Resp.Serv.Prev.Protezione	Arch. Anna Cattaneo	